

STATUTO

TITOLO I. COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata INTERACTIVE ART PROJECT senza scopo di lucro con sede a Venezia in via Cannaregio n. 4225A. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Venezia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

Art. 2

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II. CARATTERISTICHE, PRINCIPI E SCOPI

Art. 3

L'Associazione ha come finalità di:

- a) promuovere e organizzare eventi culturali quali mostre, performance, convegni, fiere, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, casting, concorsi, attività ludico-sportive;
- b) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- c) ingaggiare e/o collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- d) produrre, promuovere e diffondere edizioni, pubblicazioni e programmi multimediali in genere attinenti alle proprie attività;
- e) organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale artistica e ricreativa.

Art. 4

L'Associazione per lo svolgimento delle suddette attività potrà:

- a) avvalersi prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- b) avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- c) possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- d) fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative;
- e) promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od affini al proprio, e potrà altresì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in favore di queste Entità nell'ambito del perseguimento del proprio scopo;
- f) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- g) esercitare, in via meramente marginale, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- h) collaborare con altre Associazioni, Organismi non profit e altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

TITOLO III. RISORSE ECONOMICHE

Art. 5

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- g) da donazioni e lasciti;

- h) da contributi di imprese e privati;
- i) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- j) da rimborsi derivanti da convenzioni.

TITOLO III. SOCI

Art. 6

- a) Possono aderire all'Associazione entità e persone fisiche e giuridiche che siano interessate agli scopi ed ai programmi della medesima e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
- b) Il numero degli associati è illimitato.
- c) La qualità di associato non può essere ceduta ed è esclusa la sua successione *mortis causa*.
- d) Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
- e) L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
- f) La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
- g) Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- h) L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.
- i) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 7

Gli appartenenti all'Associazione si dividono in:

- Associati Fondatori: Sono associati fondatori i promotori dell'Associazione in quanto intervenuti all'atto costitutivo.
- Associati Ordinari: Sono associati ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.

TITOLO IV. RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- a) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per decesso.

Gli associati dimissionari, receduti, esclusi, così come pure gli eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.

TITOLO V. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi principali dell'Associazione sono:

il **Consiglio Direttivo**, il **Presidente**, l'**Assemblea degli associati**.

Art. 10

Il **Consiglio Direttivo**:

- a) è composto da almeno tre membri e da non più di cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell'associazione.
- b) provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e ad attribuire ad altri Consiglieri, ove lo ritenga opportuno, mansioni ed incarichi speciali, quali la carica di Segretario e di Tesoriere.
- c) delibera l'accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano all'Associazione; esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.
- d) può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un esercizio e sono rieleggibili;
- e) Il Consiglio Direttivo deve riunirsi ogni qualvolta almeno due dei suoi membri lo ritengano necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota sociale e degli eventuali contributi facoltativi degli associati.

- f) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni concernenti l'assunzione di obblighi patrimoniali saranno assunte all'unanimità.
- g) Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone o di Enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.

Art. 11

In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito per il restante periodo di carica dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo e disgiuntamente il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a Terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri, firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 13

L'Assemblea:

- a) è composta da tutti gli associati all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute sino al momento dell'Assemblea;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera inoltre su quant'altro demandatogli per legge e per statuto;
- d) nomina i membri del Consiglio Direttivo, ratifica la cooptazione di membri del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto;
- e) elegge, alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza, il Presidente e gli altri organi dell'Associazione. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni e a scrutinio segreto e devono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 15 (quindici) giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da Terzi, con delega scritta, purché non sia un membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto;
- f) deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Consiglio stesso, purché in Italia;
- g) il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con ordine del giorno comune.
- h) è convocata con avviso agli associati mediante lettera o comunicazione senza formalità particolari, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, od anche mediante pubblici proclami od avvisi da pubblicarsi su quotidiani di tiratura nazionale, di almeno quindici giorni prima dall'adunanza;
- i) le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti;

Art. 14

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO VI. SCIOGLIMENTO

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza la quale delibererà anche in ordine alla nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere tassativamente devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

TITOLO MODIFICHE STATUTARIE

Art. 16

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno la metà più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero degli intervenuti. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio.

Art. 17

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme pertinenti o compatibili del codice civile e comunque vigenti.